

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12783 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 19/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 17240-2008 proposto da:

VOLPATO GIUSEPPE (deceduto), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato PANZARANI MASSIMO (difensore non costituito);

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO UFFICIO TRIBUTI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO TIEGHI,

2015

1754

FRANCESCO GIULIANI giusta delega in calce;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 48/2007 della COMM.TRIB.REG.

di VENEZIA, depositata il 14/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito per il controricorrente l'Avvocato ESPOSITO per
delega dell'Avvocato GIULIANI che ha chiesto il
rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 48/11/07, depositata il 14.12.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 71/05/2005 che riconosceva la legittimità degli avvisi di accertamento, per gli anni 1999 e 2000, per gli importi, rispettivamente di € 967,64 e € 1.170,55, emessi nei confronti di Volpato Giuseppe dal Comune di Castelfranco Veneto, ritenendo trattarsi di terreni suscettibili di edificazione e non agricoli come dichiarato, invece, dal contribuente.

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:

- a) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 D.lgs 546/1992 e dell'art. 152, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo irrualmente prodotto in udienza, davanti alla CTP di Treviso, il Comune sei atti di compravendita relativi ad appezzamenti di terreno, a fini comparativi;
- b) violazione e falsa applicazione dell'art. 153, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo erroneamente la CTR rilevato che il contribuente avrebbe dovuto opporsi alla tardiva produzione documentale in quanto la sanatoria per acquiescenza è ammessa solo con riguardo alla forma degli atti e non per l'inosservanza di termini perentori;
- c) violazione e falsa applicazione dell'art. 59, lett. i, punto 1, D.lgs 446/1997, dell'art. 10, comma 4, D.lgs 504/1992, e dell'art. 4 Preleggi, dell'art. 152, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come illegittimamente la CTR ha ritenuto che il regolamento comunale potesse derogare all'obbligo di presentare la dichiarazione o denuncia, fino a sopprimere il relativo obbligo di legge, omettendo di considerare illegittimo il predetto regolamento per contrasto con una norma di rango superiore;
- d) violazione e falsa applicazione degli art. 3 l. 241/90 e 7, comma 1 l. 212/2000. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo la CTR rilevato la nullità degli atti impositivi in mancanza della previa notifica al contribuente del valore delle aree fabbricabili prese a parametro nella determinazione del prezzo medio di mercato;
- e) violazione e falsa applicazione ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere omesso la CTR di rilevare la illegittimità della statuizione sulle spese processuali della sentenza di primo grado in mancanza di motivazione sul quantum di spese liquidato e sui criteri di liquidazione adottati.

Il Comune si è costituito con controricorso.

Disposta la comunicazione della udienza all'erede sig.ra Alessandra Volpato, figlia ed erede del defunto Volpato Giuseppe, il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.5.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica a Alessandra Volpato, figlia ed erede del defunto Volpato Giuseppe

1. Il ricorso è infondato.

Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice (cfr Cass. 30 maggio 2011, n. 11929, Cass. 30 gennaio 2004, n. 1771).

Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.

La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, come previsto dall'art. 153 del codice di rito. (Cass. 30 maggio 2011, n. 11929, Cass. 30 gennaio 2004, n. 1771).

Tuttavia nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 58, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado. (Cass. 13 maggio 2003, n. 7329).

Conseguentemente i documenti irritalmente prodotti in primo grado devono, comunque, ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo grado.

Va osservato che viene contestata dal ricorrente solamente la tardiva e irrituale produzione documentale, ma non la loro rilevanza probatoria ai fini della sufficienza della motivazione dell'atto impositivo.

2. Anche il terzo motivo va disatteso.

L'art. 59 D.lgs 446/1997, (vigente *ratione temporis* e poi abrogato) riconosceva la potestà regolamentare del Comune in tema di ICI con la possibilità di "... semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo ...con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia e introduzione dell'obbligo di comunicazione da parte del

contribuente...”, prevedendo una facoltà di deroga all’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI prevista dall’art. 10 D.lgs 504/1992”.

L’art. 9 del regolamento comunale di Castelfrando Veneto recita “è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia stabilito dall’art. 10, comma 4, D.lgs 504/1992”.

Il Comune, con tale disposizione, ha esercitato una facoltà riconosciutagli dalla legge, consistente nell’attuazione della deroga normativamente prevista, senza interferire nella procedura di accertamento dell’imposta disciplinata dall’art. 11 D.lgs, essendosi il Regolamento limitato a sostituire l’obbligo strumentale della presentazione della dichiarazione senza modificare la procedura di accertamento prevista dalla legge.

3. Anche il quarto motivo è infondato.

In tema di Ici non vi è alcuna norma che imponga ai Comuni di notificare al contribuente il valore calcolato al metro quadro delle aree edificabili prese a parametro nella determinazione del prezzo medio di mercato, prima della emissione dell’avviso di accertamento.

4. L’ultimo motivo difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente riprodotto o allegato il contenuto della sentenza di primo grado, relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, documento al quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza della censura proposta in questa sede.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.900 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge

Così deciso in Roma, il 6.5.2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale